

Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Urbino Carlo Bo

Materiali



LE *TABULAE* DI *BRIGETIO* E DI *DUROSTORUM*. UNA *CONSTITUTIO* SUI PRIVILEGI DI *MILITES* E VETERANI: LO *STATUS QUAESTIONIS*

Francesco Castagnino

Abstract

[The *Tabulae* of *Brigetio* and *Durostorum*. A constitution on the privileges of *milites* and veterans: the *status quaestionis*]. My research focuses on the main issues derived from the study of the *Tabulae* of *Brigetio* and *Durostorum*, in particular: the grant of tax privileges to soldiers and the supposed reform on the practice of issuing the military diplomas. On the latter point, I propose a different theory: the constitution transcribed in these tables introduced a new practice concerning the regular concession of the *tabulae honestae missionis*.

Key words:

Tax privileges, military diplomas, *tabulae honestae missionis*, *Brigetio* Table

Vol. 7 (2020)





Le *Tabulae* di *Brigetio* e di *Durostorum*. Una *constitutio* sui privilegi di *milites* e veterani: lo *status quaestionis*

Francesco Castagnino*

Al centro di questo contributo vi è un provvedimento imperiale in materia di *ius militare*, promulgato a Serdica il 10 giugno del 311 d.C.

Conoscevamo già il testo di questa *constitutio* grazie alla *Tabula* di *Brigetio*, rinvenuta nel 1930 nella località ungherese di Komárom. Alcuni anni fa, in Bulgaria, è stata scoperta una tavola bronzea riportante una copia del medesimo provvedimento; si presume che questo secondo esemplare sia proveniente dal sito di *Durostorum* (l'odierna Silistra)¹. Come si può immaginare, quest'epigrafe ha subito suscitato un notevole interesse fra gli studiosi. Difatti il confronto tra le due *tabulae* ha permesso di rilevare la loro sostanziale identità, salvo alcuni dettagli, in particolare: l'assenza nell'epigrafe di *Durostorum* della *praescriptio* e della *subscriptio*, il differente nome dei destinatari dei documenti e qualche altra divergenza imputabile ai copisti che hanno proceduto alla trascrizione².

* Francesco Castagnino è Dottore di ricerca in Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” presso l'Università degli Studi di Milano. Attualmente è Borsista Post-Doc della Fondazione Fratelli Confalonieri presso la medesima Università.

e-mail: francesco.castagnino01@universitadipavia.it

¹ Quando quest'articolo era già in bozza, ho avuto modo di consultare il contributo di W. ECK, *Eine dritte Kopie der Tafel von Brigetio aus dem Jahr 311 n.Chr.*, in *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto* 9 (2019), p. 53 ss., ove si riferisce del ritrovamento di un frammento bronzeo che, in base alla ricostruzione proposta dallo studioso, riporta una terza copia della costituzione di Serdica.

² Riproduco nel testo entrambe le tavole. Quanto alla *Tabula* di *Brigetio*, ho seguito la lettura di L. FEZZI, *Una nuova 'tabula' sui privilegi dei soldati e dei veterani*, in *ZPE* 163 (2007), p. 271 s., salvo alcune divergenze (si veda, *infra*, nt. 4). Quanto, invece, alla tavola di *Durostorum*, il testo qui riprodotto riprende l'edizione di N.

La Tabula di Brigetio³

1. Imp(erator) Caes(ar) Fla(vius) Val(erius) Constantinus p(ius) f(elix) in(victus) Aug(ustus) p(ontifex) m(aximus) tri(bunicia) p(otestate) VII imp(erator) VI co(n)s(ul) p(ater) p(atriciae) p(ro)co(n)s{s}(ul) et / 2. Imp(erator) Caes(ar) Val(erius) [[Lici(nianus) Licinius]] p(ius) f(elix) in(victus) Aug(ustus) p(ontifex) m(aximus) tri(bunicia) p(otestate) IIII imp(erator) III co(n)s(ul) p(ater) p(atriciae) p(ro)co(n)s{s}(ul). / 3. Exempl(um) sacra(rum) litterarum. / 4. Have Dalmati carissime nobis. / 5. Cum in omnibus, pro devotione ac laboribus suis, militum nostrorum commodis / 6. adque utilitatibus semper consultum esse cupiamus, in hoc etiam, dispo/7. sitionum nostrarum provisione, ei{u}sdem militibus nostris consulendum / 8. esse credidimus, Dalmati carissime, unde intuentes labores eorundem mili/9. tum nostr<or>um, quos pro rei pub(licae) statu et commodis adsiduis discursibus sustinent, / 10. providendum ac disponendum esse credidimus, ut et militiae suae tempore iucundis laborum / 11. suorum fructibus ex nostra provisione se perfrui gaudeant et pos<t> militiam qui{a}eto otio et congrua securitate / 12. potiantur. Itaque devotioni tuae significandum esse credidimus ut idem milites nostri militiae quidem / 13. suae tempore quinque{m} capita iuxta statutum nostrum ex censu adque a pr(a)estationibus sollemnibus / 14. annonariae pensationis excusent; eademque immunia habeant adque cum, completis stipendiis legitimis, / 15. honestam missionem idem fuerint consecuti; sed et hii qu<i> licet pos<t> viginti stipendia ad(a)eque honestam missionem / 16. adepti fuerint ab annonario titulo duo kapita excusent id est tam suum quam etiam uxoris suae; si quis forte ex pr<o>eli<o> / 17. vulnere causarius fuerit effectus, etiam si intra viginti stipendia ex ea causa rerum suarum vacationem / 18. fuerit consecutus, ad beneficium eiusdem indulgentiae nostrae pert<i>n<t> at ita, ut suum et uxoris / 19. suae kaput excuset; adque ut omni modo, tam quietis suae securitati quam etiam commodis con/20. sultum provisionis nostrae, beneficio idem milites gratulentur. Licet eiusmodi antehac con/21. {con}suetudo fuerit, ut plurimi homines simul honestam missionem a duce perciperent, penes / 22. act<u>arium missoria per{(vac.)}manente, exempla sibi singuli quique exciperent, tamen volu/23. mus, ut cum vel honestam vel ca<u>sariam, sicuti supra dictum est, missionem milites consecun/24. tur, singuli quique specialem a duce in personam suam accipiant missionem, quo probatione / 25. veritatis ac fidei aput <se> permanente securitate stabili a<t> firmissima perfruantur.

SHARANKOV, *Three Roman Documents on Bronze*, in *Archaeologia Bulgarica* XIII, 2 (2009), p. 61 ss., raccolta in *AE* 2007, 1224 (cfr. *AE* 2009, 1204). Nella trascrizione del testo delle *tabulae* mi sono conformato al sistema di segni diacritici proposto dalla revisione del “sistema di Leida” di H. KRUMMERY e S. PANCIERA, *Criteri di edizione e segni diacritici*, in *Tituli* 2 (1980), p. 205 ss., con gli aggiornamenti indicati da S. PANCIERA, *Segni diacritici: riflessioni e proposte*, in *Epigrafi, epigrafia, epigrafisti: scritti vari editi e inediti (1956-2005) con note complementari e indici*, V.2, Roma 2006, p. 1711 ss.; Id., *I segni diacritici: dieci anni dopo*, in *Epigrafi, epigrafia*, cit., p. 1717 ss.

³ La tavola è stata pubblicata e commentata per la prima volta da I. PAULOVICS, *A Szőnyi törvénytábla: la Table de privilèges de Brigetio*, Budapest 1936. Una riproduzione del testo in caratteri tipografici maiuscoli priva dello scioglimento di abbreviazioni e di correzioni si trova in *AE* 1937, 232.

Pervidet / 26. sane dicatio tua, eos, qui d^re^licti sui gratia dimittuntur, ad beneficium legis eiusdem pertinere / 27. non posse, cum utriusque rei ratione<m> haberi oporteat, ac vitae probabilis instituta adqu{a}e / 28. honestam missionem. Sed et merit[a m]ilitiae pr(a)emia a nobis condigna percipere conve<ni>at, ut et / 29. eiusdem indulgentiae nostrae beneficio perpetuo idem milites perpetuo perfruantur / 30. ac sempiterna dispositionis nostrae provisio obtineat firmitatem, volumus teno/31. rem huius indulgentiae nostrae descri^rptum per singula qu(a)equa castra aput signa in ta/32. bula aerea consecrari, quo ta[m] legionarii milites, quam etiam equites in vexillationi/33. bus constituti I^rlyriciani, sicuti simil^re^s labor^re^s militiae suae sustinent, ita / 34. etiam provisionis nostrae similibus commodis perfruantur. Et manu divina: / 35. Vale Dalmati carissime nobis. / 36. divo Maximiano VIII [[et d(omino) n(ostro) Maximino]] / 37. [[Aug(usto) iterum]] cons(ulibus) {s}, / 38. IIII Idus Iunias, Serdica⁴.

La *Tabula di Durostorum*⁵

1. E(xemplum) s(acrarum) l(itterarum). / 2. Cum in omnibus, pro devotione ac laboribus suis, militum nos/3. trorum commodis adque utilitatibus semper consultum esse / 4. cupiamus, in hoc etiam dispositionum nostrarum provisio/5. ne, isdem militibus nostris consulendum esse credidimus, / 6. Terti carissime, unde intuentes labores eorundem militum / 7. nostrorum, quos pro rei publicae statu et commodis adsiduis / 8. discursibus sustinent, providendum ac disponendum esse credidi/9. mus, ut et militiae suae tempore iucundis laborum suorum fructi/10. bus ^re^x nostra provisione se perfrui gaud^re^{ant} et post militiae qui/11. eto otio et congrua securitate potiantur. Itaque devotioni tuae / 12. significandum esse credidimus, ut idem milites nostri / 13. militiae quidem suae tempore quinque capita iuxta statutum / 14. nostrum ex censu adque a pr(a)estationibus sollemnibus an/15. nonariae pensationis excuset; eademque immunia ha/16. beant adque cum completis legitimis stipendiis honores/17. tam missionem idem fuerint consecuti; sed et hii qui licet / 18. post viginti stipendia ad(a)equa honestam missionem adep/19. ti fuerint ab annonario titulo duo capita excuset, id est / 20. tam suum quam {a}etiam uxoris suae; ac si quis forte ex proeli/ 21. o vulnere causarius fuerit effectus, etiam si infra viginti / 22. stipendia ex ea causa rerum suarum vacationem fuerit / 23. consecutus, ad b^re^{ne}ficiu(m) eiusdem indulgentiae nostrae / 24. p^re^{rt}ineat, ita ut et suum et uxoris suae caput, u^rt¹ supra dictum / 25. est, excuset; adque ut omni

⁴ FEZZI: 13 pr<a>estationibus. 15 ad<a>equa. 28 pr<a>emia. 31 descri^rptum. qu<a>equa. 33 Inlyriciani. similis laboris. Le parole *prestationibus*, *adeque*, *premia*, *queque*, anziché essere state aggiunte per errore del copista, potrebbero essere il risultato di un'evoluzione del latino classico, determinante la monottongazione del dittongo *ae*. Sul punto si veda N. SHARANKOV, *Three Roman Documents on Bronze*, cit., p. 65 e H. MIHĂESCU, *La Langue latine dans le Sud-Est de l'Europe*, Paris 1978, p. 184 s.

⁵ Una prima edizione della *tabula* è stata pubblicata da L. FEZZI, *Una nuova 'tabula' sui privilegi*, cit., p. 269 ss. Essa si basa su di una fotografia divulgata in rete da un visitatore di una mostra, ove erano stati esposti oggetti facenti parte di una collezione privata bulgara. N. SHARANKOV, *Three Roman Documents on Bronze*, cit., p. 61 ss. ha pubblicato una seconda edizione del documento, che è stata raccolta in *AE* 2007, 1224. Come anticipato, si riporta nel testo questa seconda edizione.

modo tam quietis suae securitati, / 26. quam {a}etiam commodis consultum
provisionis nostrae, / 27. beneficio idem milites gratulentur, licet eiusmodi
ante/28. hac consu{a}etudo fuerit, ut cum plurimi homines simul / 29.
honestam missionem a duce perciperent, penes actuarium / 30. missoria
permanente exempla sibi singuli quique excipe/31. rent, tamen volumus ut,
cum vel honestam vel causariam, sicuti / 32. supra dictum est, missionem
milites consecuntur singuli quique / 33. specialem a duce in personam suam
accipiant missionem, quo pro/34. batione veritatis ac fidei apud se
permanente securitate sta/35. bili ac firmissima perfruantur. Pervidet sane
dicatio tua, / 36. eos, qui delicti sui gratia demittuntur (!), at (!) beneficium
legis / 37. eiusdem pertinere (!) non posse, cum utriusque rei rationem (h)abe/
38. ri oporteat, ac vitae probabilis instituta adque honestam / 39. missionem.
Sed et merita militiae praemia a no[.]bis con/40. digna perciper[e convenia]t,
ut [e]t [e]iusdem indulgentiae / 41. nostrae ben[eficio] perpetuo idem mili]tes
perfruantur ac - - - - -

La dicitura *exemplum sacrarum litterarum* (riferita in entrambi i documenti) ci convince del fatto che essi proponessero due distinte copie delle stesse *sacrae litterae*. Come è noto, tale espressione designava *constitutiones* emanate dall'imperatore, destinate contestualmente a più funzionari o governatori di province. In particolare il procedimento di produzione e circolazione delle *sacrae litterae* si articolava nelle seguenti fasi. Dopo la promulgazione del provvedimento, lo si trasmetteva, in forma di lettera, a ufficiali di alto rango. Successivamente il documento, ricopiato in differenti esemplari, era inoltrato a ufficiali di rango inferiore dai primi destinatari⁶. Nel nostro caso, la *littera* riferita dalla tavola di *Brigetio* ebbe come primo destinatario un certo *Dalmatius* (probabilmente *vicarius* della Pannonia)⁷, mentre l'esemplare trasmessoci dalla *Tabula* di *Durostorum* fu indirizzato a un tale *Tertius* (verosimilmente *vicarius* della Tracia). Questi, a loro volta, avrebbero dovuto provvedere alla trasmissione di altre copie del provvedimento ai *duces*, posti al comando dei reparti stanziati nei territori delle due diocesi.

⁶ Sulle *sacrae litterae* si vedano A. DELL'ORO, *Mandata e litterae*, Bologna 1960, p. 79 ss.; T. DREW-BEAR, P. HERRMANN, W. ECK, *Sacrae Litterae*, in *Chiron* 7 (1977), p. 355 ss. A proposito delle procedure di produzione e diffusione delle costituzioni imperiali in età tardoantica si vedano J. F. MATTHEWS, *Laying Down the Law: a Study of the Theodosian Code*, New Haven 2000, p. 168 ss.; S. PULIATTI, *Le costituzioni tardoantiche: diffusione e autenticazione*, in *SDHI* 74 (2008), p. 102 ss., e, da ultimo, N. LENSKI, *Il valore dell'Editto di Milano*, in (a c. di R. MACCHIORO) *Costantino a Milano. L'editto e la sua storia (313-2013)*, Roma 2017, p. 28 s. Sugli *exempla sacrarum litterarum* cfr. M. U. SPERANDIO, *Codex Gregorianus. Origini e vicende*, Napoli 2005, p. 201 e S. CORCORAN, *The Heading of Diocletian's Prices Edict at Stratonicea*, in *ZPE* 166 (2008), p. 296 ss.

⁷ Sull'identità di *Dalmatius* sono state formulate anche altre ipotesi. Per esempio, D. VAN BERCHEM, *L'Armée de Dioclétien et la Réforme Constantinienne*, Paris 1952, p. 81, ritiene che egli rivestì l'incarico di *dux*. Diversamente A. H. M. JONES, J. R. MARTINDALE, J. MORRIS, *The Prosopography of the Later Roman Empire*, I, *A.D. 260–395*, Cambridge 1971, p. 240 sostengono che il destinatario della *littera* di *Brigetio* dovesse identificarsi con un funzionario militare di rango superiore ai *duces*. Gli stessi autori, peraltro, escludono che il *Dalmatius* menzionato nella tavola di *Brigetio* corrispondesse al fratellastro di Costantino (come sostenuto, a suo tempo, sia da I. PAULOVICS, op. cit., p. 45 s. che da W. SESTON, *Sur les deux dates de la Table de Brigetio*, in *Scripta varia. Mélanges d'histoire romaine, de droit, d'épigraphie et d'histoire du christianisme*, Roma 1980, p. 480).

Chi erano gli autori di questa *constitutio*? Si ritiene che essi debbano identificarsi con gli imperatori Costantino e Licinio⁸. Come si può osservare, i nomi e i titoli di questi imperatori sono riportati nella *praescriptio* della tavola di *Brigetio*. Alcuni elementi della titolatura imperiale lasciano supporre che il provvedimento in questione sia stato ratificato da Costantino soltanto in un secondo momento⁹. Dall'epigrafe emerge, infatti, che egli rinnovò la sua *tribunicia potestas* per la settima volta, circostanza che, invero, si verificò dopo il 10 dicembre 311, ovvero successivamente alla data di emanazione riferita nel documento.

Veniamo, ora, ai contenuti del provvedimento. Esso esordisce con un preambolo in cui gli imperatori dichiarano di voler provvedere al benessere dei soldati nel corso del servizio e dopo il congedo. Il tono generale di queste dichiarazioni lascia intendere che la decisione imperiale si rivolgesse ai militari di tutto l'impero, sebbene nella *subscriptio* della tavola di *Brigetio* (alle linee 32-33) si ricordino soltanto i legionari e gli *equites in vexillationibus constituti Illyriciani*. In effetti — come ha sottolineato Denis Van Berchem¹⁰ — questa determinazione non proponeva un significato geografico¹¹, ma faceva riferimento a quei corpi che, al tempo della emanazione del provvedimento, rappresentavano le unità di maggior prestigio dell'esercito¹².

Dopo il preambolo, le *tabulae* riferiscono (alle linee 12 ss.) una disposizione riguardante il conferimento di privilegi fiscali. In base a quanto emerge dal testo della *constitutio*, i militari in servizio venivano esentati per cinque *capita*. Le stesse immunità si garantivano anche a coloro i quali fossero stati congedati in modo onorevole, dopo aver compiuto integralmente gli anni di servizio prescritti dalla legge.

⁸ Sul punto si vedano R. EGGER, *Aus dem Leben der donauländischen Wehrbauern*, in *Österreichische Akademie der Wissenschaften. Anzeiger der philosophisch-historischen Klasse* 86 (1949), p. 8 e R. THOUVENOT, *Sur les avantages concédés aux vétérans par l'empereur Constantin*, in (a. c. di R. CHEVALIER) *Mélanges d'archéologie et d'histoire offerts à A. Piganiol*, II, Paris 1966, p. 844. Non tutti gli studiosi condividono questa ipotesi. I. PAULOVICS, op. cit., p. 40 ss. è dell'opinione che il provvedimento fosse da ascrivere al solo Costantino. Altri autori, invece, come A. CHASTAGNOL, *L'impôt payé par les soldats au IV^e siècle*, in *Armées et fiscalité dans le monde antique. Actes du colloque, Paris 14-16 octobre 1976*, Paris 1977, p. 280, S. CORCORAN, *The Empire of the Tetrarchs: Imperial Pronouncements and Government AD 284-324*, Oxford 2002, p. 146, e M. ROCCO, *L'esercito romano tardoantico: persistenze e cesure dai Severi a Teodosio I*, Padova 2012, p. 274, riconducono la decisione a Licinio.

⁹ Sul punto si veda A. DE FRANCESCO, *Note sull'«anzianità di servizio» nel lessico della legislazione imperiale romana*, in *Diritto@Storia (Rivista Internazionale di Scienze giuridiche e Tradizione Romana)* 11 (2013), p. 25 nt. 54. La studiosa afferma che Costantino assunse la paternità del provvedimento, facendo aggiungere sull'*inscriptio* della *constitutio* il suo nome accanto a quello di Licinio. Si veda anche P. VOICI, *Studi di diritto romano*, II, Padova 1985, p. 330, secondo il quale la *constitutio* di Serdica sarebbe stata emanata da Licinio, mentre Costantino ne avrebbe disposto la conferma, promulgando una costituzione con effetti retroattivi.

¹⁰ D. VAN BERCHEM, op. cit., p. 81.

¹¹ Secondo M. AMELOTTI, *Da Diocleziano a Costantino: note in tema di costituzioni imperiali*, in *SDHI* 27 (1961), p. 273, invece, la *constitutio* avrebbe riguardato unicamente le legioni e i distaccamenti di cavalleria stanziati a sud del Danubio.

¹² Cfr. C. 7.64.9 (s.d.) e C. 10.55.3 (s.d.), che riferiscono due rescritti di Diocleziano e Massimiano concedenti privilegi ai veterani congedati dalle medesime unità (...*qui in legione vel vexillatione militantes...*; ...*in legione vel vexillatione militaverunt...*). Sul punto si veda D. VAN BERCHEM, op. cit., p. 77 ss. Diversamente M. ROCCO, op. cit., p. 148, ritiene che i rescritti menzionati riguardassero i veterani congedati dalle *vexillationes* di fanteria, e non quelli licenziati dai nuovi reparti di cavalleria. Non posso condividere quest'affermazione. A mio parere, la circostanza che le *vexillationes* siano ricordate unitamente alle legioni per descrivere i particolari privilegi riservati a tali corpi comprova che in queste costituzioni fossero contemplati i nuovi reparti di cavalleria (ovvero dei corpi che, assieme alle legioni, costituivano l'*élite* dell'esercito).

Diversamente, i militari che avessero ricevuto l'*honesta missio*¹³ dopo aver svolto il servizio minimo di vent'anni, o quelli che avessero ottenuto in anticipo la *causaria missio*, a séguito delle ferite riportate in battaglia, erano esentati per due *capita*, il proprio e quello della moglie.

Infine, le linee 26-27 della *Tabula di Brigetio* (ovvero 36-37 della tavola di *Durostorum*) attestano l'esclusione dal beneficio dei congedati con disonore, e in particolare di coloro che *delicti sui gratia dimittuntur*.

Come si può intuire, gli sgravi concessi da queste disposizioni si inquadravano nel nuovo sistema fiscale stabilito da Diocleziano. In base a quel che ha ipotizzato Jean-Michel Carrié¹⁴, il nuovo regime prevedeva l'esistenza di sistemi di tassazione differenti. In particolare, accanto al sistema della *ingatio sive capitatio*, basato su di un'imposta a doppia cedola, personale e patrimoniale, ne operavano anche altri, incentrati, a seconda delle province, o su una combinazione di una *ingatio* e di una *capitatio*¹⁵ giustapposte oppure sull'applicazione di un solo criterio di determinazione dell'imposta¹⁶.

Nel nostro caso, le esenzioni riguardavano unicamente l'imposta personale¹⁷. Ciò emerge in modo evidente dalla clausola (di cui alle linee 15 ss. della tavola di *Brigetio* e 17 ss di quella di *Durostorum*) che concede ai veterani con venti anni di servizio, e a quelli *causarii*, l'esenzione per il proprio *caput* e per quello della propria consorte (... *ab annonario titulo duo kapita excusent, id est tam suum quam etiam uxoris suae...*)¹⁸.

La *littera* di Serdica non è, però, l'unico provvedimento di questo tipo.

Diverse fonti attestano l'esistenza di altri provvedimenti di analogo contenuto.

Per esempio, il papiro *BGU II 628* riferisce un editto di Ottaviano, databile fra il 37 e il 31 a.C.¹⁹, che concesse ai veterani l'esenzione da tutti i tributi, diretti e indiretti:

Verso

¹³ Come è noto, l'espressione *honesta missio* identificava il congedo onorevole del *miles*. Le altre forme di congedo erano la *causaria missio*, ovvero quella che si accordava ai soldati che erano stati colpiti da una malattia durante la ferma o che erano stati feriti nel corso di una battaglia, e l'*ignominiosa missio*, che aveva luogo a seguito della commissione di gravi delitti. Sulle forme di congedo si veda D. 49.16.13.3 (Macer 2 *de re milit.*): *Missionum generales causae sunt tres: honesta causaria ignominiosa. honesta est, quae tempore militiae impleto datur: causaria, cum quis vitio animi vel corporis minus idoneus militiae renuntiat: ignominiosa causa est, cum quis propter delictum sacramento solvitur.*

¹⁴ J.M. CARRIÉ, *Le riforme economiche da Aureliano a Costantino*, in (a c. di A. CARANDINI, L. CRACCO RUGGINI, A. GIARDINA) *Storia di Roma 3.1. L'età tardoantica. Crisi e trasformazioni*, Torino 1993, p. 293 ss.; Id., *Dioclétien et la fiscalité*, in *Antiquité Tardive 2* (1994), p. 33 ss.

¹⁵ In base a quanto sostenuto da J.M. CARRIÉ, *Le riforme*, cit., 297, la *capitatio* era un'imposta di ripartizioni successive su ampie unità contributive, da cui le pubbliche finanze avrebbero ricavato un introito fisso, indipendentemente dal modo in cui veniva effettuata la ripartizione all'interno di tali raggruppamenti.

¹⁶ A. CHASTAGNOL, *L'impôt payé par les soldats*, cit., p. 280 s., ritiene, invece, che il sistema dell'imposta unica a doppia cedola si applicasse solo nel V secolo e unicamente nella diocesi d'Asia.

¹⁷ Sul punto si veda J. M. CARRIÉ, *L'esercito: trasformazioni funzionali ed economie locali*, in (a c. di A. GIARDINA), *Società romana e impero tardoantico, I: istituzioni, ceti, economie*, Roma-Bari 1986, p. 484.

¹⁸ È quanto ha rilevato anche A. CHASTAGNOL, *L'impôt payé par les soldats*, cit., p. 281. Lo studioso francese osserva, peraltro, che nel provvedimento in esame l'imposta personale è designata indirettamente con il nome di *annona*, intendendosi con tale espressione l'imposta normale, una volta che fosse stata valutata in natura.

¹⁹ Sulla datazione dell'editto di Ottaviano si veda G. PURPURA, *Edictum Octaviani triumviri de privilegiis veteranorum*, in (a cura di G. PURPURA) *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniiani-FIRA. Studi preparatori, I, Leges*, Torino 2012, p. 385. Cfr. A. RAGGI, *Seleuco di Rhosos: cittadinanza e privilegi nell'Oriente greco in età tardo-repubblicana*, Pisa 2006, p. 227 ss.

II frammento

. [.]cum Manius Valens veteranus ex[.]ter recitasse<ri>t / partem edicti hoc quod infra scriptum est: Imp(erator) Caesar / Divi filius trium[v]ir rei publicae cons<t>(ituende) <i>t<e>r(um) dicit: visum / 4 [est] edicendum mi[hi] vete]ranis dar<i> om[n]ibu[s], ut tributis / [et vec]t[ig]alibus omnibus? portoriis]que [publicis? / [- - - - -] / [...]]dire [... . .] . . [- - - - -] / 8 [... . .]] [. .]bro [. . . .] [. . . .]maio . po[. . .] / §3 [.] ip[s]is parentibu[s] lib]erisque eor[um] et uxori]bus qu<ae> sec[um] <sunt qui>/que erunt imm[un]itatem omnium rerum d[ic]te, uti qu<i> / optimo iure optimaq[ue] leg<e> civ[is] Romani {sint} ` {sunto} ` immunes / 12 sunt{o}, liberi s[un]to mil[itia]e, mun[er]ibusque publicis fu[n]gen]/§4 [d]i vocatio <esto>. [I]tem in [q(ua)vi]s tribu s(upra) s(criptis) suffragium / [fe]r[en]di c[en]s[en]di[que] potestas esto; et si a[b]sentes voluerint / §5 [c]enseri, <d>etur. Quod[cum]que iis qui s(upra) s(cripti) sun[t], ip[s]is, parent[ibus] / 16 [c]on[ig]ibus liberisq[ue] eorum <obvenerat>, item, quem<ad>mo<d>um veterani / [i]mm[un]es es<se>nt, eor[um] esse volui. Qu<a>e[que] sacer{tia} / [do]tia, qu[o]sque hon[or]es, qu<a>eque praemia, [b]eneficia, commo<d>a / habuerunt, item ut habeant utantur fruanturque permit[t]i / §6 20 [d]o. Invisis iis ne[que] magistr[at]us cet[er]os] neque l[ib]eratum / [n]eque procuratorem [ne]que emptorem t[ri]butorum <hospitem?> esse / [p]lace<t> neq(ue) [.] in domo eorum divertendi <hi>em[en]diq(ue) causa <considerere?> <ne>que / [a]b ea quem <quidve?> de<d>uci place<t>²⁰.

Come si può osservare, l'esenzione era garantita anche ai genitori, alle mogli e ai figli dei veterani.

In un'altra testimonianza, ovvero in un diploma militare rilasciato ai congedati dalle coorti pretorie e urbane, si dà atto della concessione di taluni privilegi a tali veterani:

CIL XVI 25 (a. 79? Dec. 30)

[Imp. Titus Cesar - - -]
[nomina - - - militum praetorianorum urbanorumque (?) - - - subieci, quibus fortiter et pie militia functis tribuo, ut, qui uxores habent, aut, qui uxores non] habent, siqui eorum feminam peregrinam duxerit, dumtaxat singuli singulas, quas primo duxerint, cum iis habeant conubium. Hoc quoque iis tribuo, ut, quos agros a me acceperint quasve res possederunt III k. [I]anuar. Sex. Marcio Prisco, Cn. Pinaro Aemilio Cicatricula cos., sint immunes).
- Stai C. f. Galeria Saturnini / [C]lunia. cho(rs) II pr(aetoria).

In particolare si concesse loro il *conubium* con le proprie compagne *peregrinae* assieme all'immunità dai tributi sulle terre assegnate dall'imperatore, e a quella sui beni posseduti fino a quel momento. Occorre segnalare che questo provvedimento aveva un ambito di

²⁰ Il testo qui riprodotto segue la versione rivista da A. RAGGI, op.cit., p. 225 ss., ripresa anche da G. PURPURA, *Edictum Octaviani*, cit., p. 389 ss.

applicazione limitato, dal momento che si rivolgeva esclusivamente ai veterani di un determinato corpo, riguardando solo la situazione patrimoniale di un determinato momento. Tali elementi — unitamente al fatto che, di norma, nei diplomi non si fa riferimento a privilegi fiscali — ci inducono a ritenere che la concessione avesse un carattere eccezionale e che dopo l'editto di Ottaviano i soldati non ottenessero regolarmente esenzioni fiscali²¹.

Un altro provvedimento da ricordare è un editto di Domiziano, emesso fra l'88 e l'89 d.C., che è trascritto nella nota tavoletta lignea di Philadelphia²²:

Scriptura exterior

(nel margine a sinistra, i nomi dei 9 testimoni che apposero i loro sigilli tra la prima e la seconda colonna)

Col. II

L. Nonio Calpurnio Torquato Asprenate, T. Sextio Magio / Laterano cos., VI non. Iulias, anno XIII Imp. Caesaris Domitiani / Aug. Germanici mense Epip. die VIII, Alex(andrae) ad Aegyptum, / M. Valerius M. f. Pol. Quadratus vet(eranus) dimissus (!) honesta / 5 missione ex leg(ione) X Fretense testatus est se descriptum / et recognitum fecisse ex tabula aenea, quae est fixa / in Caesareo Magno, escendentium scalas secundas, / sub porticum dexterem, secus aedem Veneris mar/moreae, in pariete in qua scriptum est {et} id quod infra scriptum es[t]: / 10 Imp. Caesar, divi Vespasiani f., Domitianus Aug. Germanicus / pontifex maximus, trib(unicia) potest(ate) VIII, imp(erator) XVI, censor perpetuus, / p(ater) p(atriciae) dicit: Visum est mihi edicto significare universoru[m]

[ll.13-20 (da H. WOLFF, *Die Entwicklung der Veteranenprivilegien*, cit.)]

[ç]astrorum {vi} veterani milites omnibus vectigalib[us] / portitoribus publicis liberati immunes esse debent, ut / 15 ipsi, coniuges, liberique eorum, parentes qui conv[ictum] eorum sument, omni (?) optumo iure c. R. esse possint, et om[ni] / <munere?> {immunitate} liberati apsolutique sint et omnem i[m]munitatem <habeant; item ut ii,> q. s. s. parentes liberique eorum <ei>[s]dem iuri[s] / <ei>[s]dem condicionis sint, utique praedia, domus, tabern[ae] / 20 in[vi]tos in[te]m[n]ique (?) veteranos s .. onis[.]

(cetera desunt)

²¹ Sul provvedimento riferito in *CIL XVI 25* si veda S. LINK, *Konzepte der Privilegierung römischer Veteranen*, Stuttgart 1989, p. 72 ss.

²² Si riporta il testo del documento secondo l'edizione raccolta in *CIL XVI*, 146 n. 12, eccetto le linee 13-20, che seguono la lettura di H. WOLFF, *Die Entwicklung der Veteranenprivilegien vom Beginn des 1. Jahrhunderts v. Chr. bis auf Konstantin d.Gr.*, in W. ECK, H. WOLFF (Hrsg.), *Heer und Integrationspolitik: Die Römischen Militärdiplome als historische Quelle*, Köln 1986. Tale versione è stata ripresa anche da G. PURPURA, *Edictum Domitiani de privilegii veteranorum*, in *Revisione ed integrazione*, cit., p. 579 ss.

Anche con tale editto si concessero ai veterani privilegi fiscali. In particolare si accordò a questi ultimi e alle loro famiglie l'immunità dai *vectigalia* (cioè dalle imposte indirette) e dai *portoria* (ovvero dai dazi doganali)²³.

Al di fuori di questi tre provvedimenti, non abbiamo notizia, per i primi tre secoli, di ulteriori concessioni riguardanti lo *status* fiscale dei militari. Al contrario, a partire dalla *constitutio* di Serdica, si susseguono una serie di misure volte a concedere loro esenzioni fiscali. Fra queste va segnalato un provvedimento di Costantino del 325 d.C.:

C. Th. 7.20.4 (325 Iun. 17). Constantinus A. ad Maximum Pf. U.

Comitatenses et ripenses milites atque protectores suum caput, patris ac matris et uxoris, si tamen eos superstites habeant, omnes excusent, si censibus inditi habeantur. Quod si aliquam ex his personis non habuerint vel nullam habuerint, tantum pro suo debent peculio excusare, quantum pro iisdem, si non deessent, excusare potuissent, ita tamen, ut non pactione cum alteris facta simulato dominio rem alienam excusent, sed vere proprias facultates. Veteranos autem post emeritae missionis epistulas tam suum quam uxoris caput excusare sancimus aut, si honestam missionem meruerint, suum caput tantummodo excusare ceteros. Omnes veteranos de quocumque exercitu una cum uxore sua unius capitis frui excusatione praecipimus. Ripensis autem veteranus, qui ex priore lege post viginti quattuor stipendia honesta missione impetrata unius excusatione capitis fruebatur, etiam si viginti stipendiis completis honestam missionem meruerit, ad exemplum comitatensium militum unum caput excuset. Intra viginti etiam stipendia dimissus, quoniam inbecilli et debiles censibus non dedicantur, eodem beneficio utatur. Alares autem et cohortales dum militant, propria capita excusent, veteranis quoque eadem excusationis solacia habituris. Qui quocumque tempore in quibuscumque partibus meruerint missionem, si ex comitatensi militia senectutis vel debilitatis causa dimissi fuerint, indiscreto stipendiorum numero duo capita excusaturis, id est suum adque uxoris; et ripensibus indiscrete idem privilegium habituris, si se ob belli vulnera dimissos probaverint: ita ut, si quis eorum post quindecim stipendia intra viginti et quattuor annos ex militia decesserit, sui tantum capitis excusatione fruatur; uxorem enim ripensis, si militia decesserit post viginti et quattuor annos, excusari oportet.

<PP. XV kal. Iul. Antiochiae Paulino et Iuliano cons. >²⁴

²³ Sull'editto di Domiziano si vedano J. B. MISPOULET, *Le diptyque en bois de Philadelphie*, in *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, 54^e année, N. 9, 1910. p. 795 ss.; F. SCHEHL, *Zum Edikt Domitians über die Immunitäten der Veteranen*, in *Aegyptus* 13 (1933), p. 137 ss.; H. WOLFF, *Die Entwicklung der Veteranenprivilegien*, cit., p. 98 ss.; G. PURPURA, *Edictum Domitiani*, cit., p. 571 ss.

²⁴ Sulla *constitutio* tramandata in C. Th. 7.20.4 si vedano D. VAN BERCHEM, op. cit., p. 83 ss.; R. THOUVENOT, *Sur les avantages concédés aux vétérans*, cit., p. 845 ss.; A. CHASTAGNOL, *L'impôt payé par les soldats*, cit., p. 283 s.; J. GAUDEMET, *Privileges constantiniens en faveur des militaires et des vétérans*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo II*, Milano 1982, p. 182 ss.; J. M. CARRIÉ, A. ROUSSELLE, *L'Empire romain en mutation. Des Sévères à Constantin (192-337 apr. J.-C.)*. *Nouvelle histoire de l'antiquité* 10, 1999, p. 622 s.; S. MAZZARINO, *Aspetti sociali del quarto secolo: ricerche di storia tardo-romana* (ed. a c. di E. LO CASCIO), Milano 2002, p. 275 ss.; A. MAGIONCALDA, *Le fonti giuridiche sull'esercito romano da Diocleziano a Valentiniano I*, in (a c. di Y. LE BOHEC, C. WOLFF) *L'armée romaine de Dioclétien à Valentinien Ier. Actes du Congrès de Lyon (12-14 septembre 2002)*, Lyon 2004, p. 73 s.; A. DE FRANCESCO, *Note sull'«anzianità di servizio»*, cit., p. 12 s.; M. ROCCO, op. cit., p. 273 s.

Come si può notare, in questo testo i privilegi fiscali elargiti risultano più o meno generosi a seconda che i destinatari siano militari in servizio o veterani, ovvero appartengano al novero dei *comitatenses*, dei *ripenses*, dei *protectores* o degli *alares* e dei *cohortales*²⁵.

A Costantino si attribuisce un'altra costituzione, che prevedeva l'assegnazione di fondi liberi ai veterani, stabilendo per essi l'immunità perpetua dai tributi. Coloro che invece si fossero dedicati al commercio avrebbero goduto dell'esenzione fino a 100 *folles* sulla loro base imponibile.

C. Th. 7.20.3 (320 Oct. 13)²⁶. Constantinus A. ad universos veteranos.

Veterani iuxta nostrum praeceptum vacantes terras accipiant easque perpetuo habeant immunes, et ad emenda ruri necessaria pecuniae in nummo viginti quinque milia follium consequantur, boum quoque par et frugum promiscuarum modios centum. Qui autem negotii gerendi habuerit voluntatem, huic centum follium summam immunem habere permittimus. Praeter hos ergo, qui vel domicillis vel negotiis detinentur, omnes, qui vacatis et nullum negotium geritis, ne inopia laboretis, ad hoc remedium debetis concurrere.

<Dat. III id. Oct. Constantinopoli Constantino A. VI et Constantino Caes. cons.>

Un'altra notevole testimonianza è quella tramandata in C. Th. 7.20.2 (= C.12.46.1), ove si riferisce il verbale di un'udienza concessa da Costantino ad alcuni veterani, all'esito della quale egli attribuì loro diversi privilegi fiscali riguardanti le attività commerciali, come

²⁵ Per lungo tempo si è creduto che questa costituzione contenesse un richiamo alla nuova organizzazione militare definita da Costantino. Si riteneva, infatti, che la nuova struttura dell'esercito costantiniano si fosse identificata, inizialmente, con la ripartizione delle truppe riferita da C. Th. 7.20.4, e che, solo in una seconda fase, essa si fosse semplificata nella dicotomia — attestata un secolo più tardi dalla *Notitia Dignitatum* — dei *comitatenses* e dei *limitanei* (sul punto si veda J.M. CARRIÉ, *Eserciti e strategie [dai Severi ad Aureliano; da Probo a Costantino]*, in *Storia di Roma* 3.1. *L'età tardoantica. Crisi e trasformazioni*, Torino 1993, p. 125 s.; S. MAZZARINO, *Aspetti sociali*, cit., 278 s.).

Di recente è tornato a pronunciarsi sulla questione Jean-Michel Carrié (*Constantin continuateur et liquidateur de l'expérience tétrarchique*, in *Fra Costantino e i Vandali: atti del Convegno internazionale di studi per Enzo Aiello [1957-2013]: [Messina, 29-30 ottobre 2014]*, Bari 2016 [Munera 40], p. 82 ss.). Secondo lo studioso francese i corpi menzionati in C. Th. 7.20.4 non presentano, in realtà, alcuna connessione con la nuova definizione statutaria dell'esercito costantiniano. Questa, infatti — afferma il Carrié — si sarebbe stabilita soltanto con l'istituzione dei *magistri militum*, ovvero in un periodo successivo rispetto alla costituzione in esame. Ma a quali reparti si sarebbe, quindi, rivolta la decisione di Costantino? In base a quanto sostenuto dal Carrié, i *comitatenses* ricordati in questo testo devono identificarsi con i *comitatus* tetrarchici, vale a dire con quei corpi spedizionari, costituiti dagli imperatori in occasione di campagne militari, e formati con vessillazioni distaccate da altre unità-madri (ovvero con *numeri* mobili già esistenti o creati *ad hoc*). L'espressione *ripenses*, invece, designa quelle legioni, o parti di legioni, che non si erano innestate nei *comitatus* imperiali e che pertanto erano rimaste a presidio dei diversi acquartieramenti provinciali.

Su questi temi ho avuto modo di confrontarmi personalmente con Jean-Michel Carrié, che desidero ringraziare per i preziosi suggerimenti.

²⁶ Diversi studiosi, escludendo il 320, accolgono come datazione più probabile il 325 d. C. (come congetturato da O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart 1919 [r. an. 1966], pp. 82, 175). Così A. CHASTAGNOL, *L'impôt payé par les soldats*, cit., p. 288 e nt. 1; J. GAUDEMET, *Privileges constantiniens*, cit., p. 185 e nt. 30; A. MAGIONCALDA, *Le fonti giuridiche*, cit., p. 74 e nt. 39; A. DE FRANCESCO, *Note sull'«anzianità di servizio»*, cit., p. 13.

l'esonero dalla *collatio lustralis*, dai *vectigalia*, dalle tasse sull'esposizione delle merci nei mercati e sulla compravendita²⁷.

C. Th. 7.20.2 (320? Mart. 1)²⁸. Idem A.

Cum introisset principia et salutatus esset a praefectis et tribunis et viris eminentissimis, adclamatum est: Auguste Constantine, dii te nobis servent: vestra salus nostra salus: vere dicimus, iurati dicimus. Adunati veterani exclamaverunt: Constantine Aug, quo nos veteranos factos, si nullam indulgentiam habemus? Constantinus A. dixit: Magis magisque conveteranis meis beatitudinem augere debeo quam minuere. Victorinus veteranus dixit: muneribus et oneribus universis locis conveniri non sinamur. Constantinus A. dixit: Apertius indica; quae sunt maxime munera, quae vos contumaciter gravant? universi veterani dixerunt: ipse perspicis scilicet. Constantinus A. dixit: iam nunc munificentia mea omnibus veteranis id esse concessum perspicuum sit, ne quis eorum nullo munere civili neque in operibus publicis conveniatur neque in nulla conlatione neque a magistratibus neque vectigalibus. In quibuscumque nundinis interfuerint, nulla proponenda dare debebunt. Publicani quoque, ut solent agentibus super compellere, ab his veteranis amoveantur; quiete post labores suos perenniter perfruantur. Fisco nostro quoque eadem epistula interdiximus, ut nullum omnino ex his inquietaret, sed liceat eis emere et vendere, ut integra beneficia eorum sub saeculi nostri otio et pace perfruantur et eorum senectus quiete post labores perfruatur. Filios quoque eorum defendant decertationes, quae in patris persona fuerunt, quosque optamus florescere sollicitius, ne si contumaces secundum eosdem veteranos conprobari potuerint, decimentur his sententiis, cum praesidali officio adiungentur. Probabilius iussionem meam curabunt ergo stationarii milites cuiusque loci cohortis, et parentes eorum desperationem, et ad sanctimoniam conspectus mei sine ulla deliberatione remittere, ut sint salvi, cum senuas consecuntur poenas indulgentiae.

<Dat. kal. Mart. In civitate Velovocorum Constantino Aug. VI et Constantino Caes. cons.

²⁷ Su C. Th. 7.20.2 si vedano i contributi di C. PHARR, *The Text and Interpretation of the Theodosian Code*, 7, 20, 2, in *The American Journal of Philology* 67 (1946), p. 16 ss.; A. MARCONE, *A proposito di Codex Theodosianus* 7, 20, 2, in *ZPE* 70 (1987), p. 225 ss.; S. CONNOLLY, *Constantine Answers the Veterans*, in *From the Tetrarchs to the Theodosians: Later Roman History and Culture 284-450 CE*, Cambridge 2010, p. 93 ss. e di M. ALBANA, *Costantino e i veterani. Osservazioni in margine a CTh 7, 20, 2*, in *Fra Costantino e i vandali. Atti del Convegno Internazionale di Studi per Enzo Aiello (1957-2013) (Messina, 29-30 ottobre 2014)*, Bari 2016, p. 479 ss.

²⁸ La datazione di questa *constitutio* è controversa. Alla datazione del 320, ipotizzata da Theodor Mommsen, si contrappone quella del 326, proposta da O. SEECK, op. cit., pp. 60, 176. L'ipotesi del Seeck è stata seguita da A. H. M. JONES, *The Date and Value of the Verona List*, in *JRS* 44 (1954), p. 25; Id., *Il tardo impero romano 284-602 d.C.*, II, Milano 1974, p. 1034 e nt. 52, p. 1127 e nt. 62; A. CHASTAGNOL, *L'impôt payé par les soldats*, cit., p. 279; J. GAUDEMET, *Privileges constantiniens*, cit., p. 188 e nt. 42; J. M. CARRIÉ, *Eserciti*, cit., p. 146 e nt. 184. La datazione al 320 d.C. è, invece, sostenuta da A. MARCONE, *A proposito di Codex Theodosianus*, cit., p. 225 e nt. 2; J. F. MATTHEWS, op. cit., p. 37 e nt. 21; S. CORCORAN, op. cit., p. 257. Una diversa ipotesi di datazione è stata proposta da P. PORENA, *Ancora sulla carriera di Flavius Ablabius, prefetto del pretorio di Costantino*, in *ZPE* 190 (2014), p. 265 s., secondo il quale C. Th. 7.20.2 sarebbe stata emanata nel 315 d.C.

Pertanto, alla luce di queste testimonianze, si deve ritenere che la *constitutio* di Serdica si inserisca in un programma di riforme più ampio, volto ad adeguare al nuovo sistema fiscale introdotto da Diocleziano le immunità concesse ai soldati.

Ma torniamo al contenuto di questo provvedimento. Si può osservare, come alla disposizione sui privilegi fiscali ne faccia seguito, alle linee 20 ss. della tavola di *Brigetio* (ovvero 27 ss. di quella di *Durostorum*), un'altra, altrettanto fondamentale, riguardante la documentazione del congedo necessaria per fruire dei *beneficia* concessi ai soldati. L'interpretazione di questa parte del provvedimento è stata, a lungo, oggetto di dibattito fra gli studiosi. In particolare, alcuni autori, come István Paulovics²⁹, hanno ritenuto che essa introducesse una rilevante riforma concernente la prassi imperiale di concedere diplomi militari ai veterani³⁰. Prima di esaminare questa tesi, è opportuno chiarire cosa fossero i *diplomata militaria*.

I diplomi erano documenti bronzei, che venivano rilasciati ai veterani di alcuni corpi (precisamente a quelli degli *auxilia*, delle flotte, delle coorti pretorie e urbane, e degli *equites singulares Augusti*), una volta che avessero ottenuto il congedo onorevole. Essi attestavano la concessione di alcuni specifici diritti (in particolare la *civitas* e il *ius conubii* per gli ausiliari, per i *classarii* e per gli *equites*, e il solo *conubium* per i *milites urbani*). Tali privilegi venivano concessi attraverso una *constitutio* imperiale, di cui i *diplomata* proponevano una copia conforme³¹.

Come ho detto poc'anzi, il Paulovics riteneva che la costituzione di Serdica avesse inciso profondamente sulle procedure di rilascio dei diplomi. Infatti, a suo avviso, la disposizione di cui alle linee 20 ss. della tavola di *Brigetio*, va interpretata in tal senso: mentre in passato i soldati, che avessero concluso onorevolmente il loro servizio, solevano ottenere in gruppo dal comandante l'*honestas missio* e dalla cancelleria imperiale una copia dell'atto di congedo (copia che il Paulovics identifica con il diploma militare), nel nuovo ordinamento furono i *duces* a rilasciare il diploma, valutando, per ogni veterano, l'esistenza dei presupposti necessari per il congedo³². Dunque, secondo lo studioso, la *constitutio* comportò il trasferimento della competenza sulla concessione dei diplomi dagli imperatori ai *duces*³³.

²⁹ I. PAULOVICS, op. cit., p. 58 ss.

³⁰ Altri autori, come R. EGGER, *Aus dem Leben der donauländischen Wehrbauern*, cit., p. 13, hanno, perfino, sostenuto che questa disposizione sancisse la fine della prassi dei diplomi: "Noch etwas anderes lernen wir aus diesem Abschnitt, wir wissen nämlich nunmehr genau, warum die bronzenen Militärdiplome alten Stiles mit dem ersten Jahrzehnt des 4. Jahrhunderts aufhören.... Eine Verwaltungsmaßnahme hat dem alten Brauch ein Ende bereitet".

³¹ Fra i numerosi studi sui *diplomata militaria* mi limito qui a ricordare i contributi di A. VALVO, *I diplomi militari e la politica di integrazione dell'imperatore Claudio*, in (a cura di) G. URSO, *Integrazione, mescolanza, rifiuto: incontri di popoli, lingue e culture in Europa dall'antichità all'umanesimo. Atti del conv. intern., Cividale del Friuli, 21-23 settembre 2000*, Roma 2001, p. 151 ss.; W. ECK, *L'empereur romain chef de l'armée, Le témoignage des diplômes militaires*, in *Cahiers du Centre Gustave Glotz* 13 (2002), p. 93 ss.; S. PEREA YÉBENES, *Los diplomas militares, documentos singulares para la integración jurídica y social de los soldados peregrinos al servicio de Roma. Una introducción a su estudio*, in G. BRAVO, R. GONZÁLEZ SALINERO (eds.), *Formas de integración en el mundo romano. Actas del VI Coloquio de la Asociación Interdisciplinar de Estudios Romanos*, Madrid 2009, p. 97 ss.; P. COSME, *L'armée romaine, VIIIes. av. J.-C. - Ves. ap. J.-C.*, Paris 2012, p. 177 ss. e p. 188 ss.; M.A. SPEIDEL, *Kaiserliche Privilegien, Urkunden und die "Militärarchie" des Zeitalters der "Soldatenkaiser"*. *Einige Beobachtungen*, in U. BABUSIAUX, A. KOLB (Hrsgg.), *Das Recht der Soldatenkaiser. Rechtliche Stabilität in Zeiten politischen Umbruchs? (Tagung an der Universität Zürich 10.-12. 4. 2013)*, Berlin 2014, p. 56 ss.

³² I. PAULOVICS, op. cit., p. 58 ss.

³³ Ivi, p. 59.

All'opinione del Paulovics si contrappongono le tesi di Alfredo Passerini³⁴ e di Konrad Kraft³⁵. Secondo il primo, la tesi dello studioso ungherese si basa su un'erronea interpretazione della disposizione richiamata. In particolare, a suo giudizio, non risulterebbe corretto attribuire all'espressione *excipere* (che compare alla linea 22 della *tabula* di *Brigetio*) il significato di *accipere*. Si dovrebbe preferire, piuttosto, il senso di *extrahere, promere, demere*. Di conseguenza, dovremmo interpretare la disposizione in esame in tal modo: "Sebbene per l'innanzi sia stata consuetudine che più uomini avessero insieme onorato congedo dal *dux*, restando la lettera di congedo presso l'*actuarius* (ovvero l'addetto all'archivio militare), mentre ciascuno doveva ricavarne una copia per proprio conto, disponiamo che d'ora in avanti ciascun soldato, congedato onorevolmente o per infermità, riceva dal *dux* un documento comprovante il suo congedo"³⁶. Dunque, così ricostruita, la disposizione non propone alcun riferimento alla presunta riforma sul trasferimento del potere di concedere i *diplomata*.

Ad analoghe conclusioni giunge anche il Kraft. Secondo lo studioso tedesco, nelle linee 20 ss. della tavola di *Brigetio* non compare alcuna allusione ai diplomi, e ciò in quanto nelle stesse si fa riferimento a documenti connessi con il congedo dei soldati. A tal riguardo il Kraft ricorda che i diplomi sono documenti che presuppongono la *missio* dei soldati, ma che non la concedono³⁷. Inoltre — prosegue lo studioso — nella *constitutio*, si riferisce che, prima del 311, i soldati dovevano procurarsi personalmente gli *exempla* comprovanti il loro congedo, mentre egli osserva che i diplomi erano rilasciati d'ufficio al momento della *missio*³⁸. Per tali ragioni — conclude il Kraft — la *constitutio* di Serdica non testimonierebbe affatto una riforma della prassi dei diplomi³⁹.

A mio parere queste conclusioni appaiono certamente fondate. In effetti, dalla *constitutio* non emerge alcun elemento che ci obblighi a concludere che essa sancisca una riforma riguardante i *diplomata*. Viceversa essa introduce un'altra rilevante innovazione, concernente le modalità di rilascio dei documenti comprovanti la *missio*. Questi, tuttavia, non sono identificabili con i diplomi, ma con un altro tipo di documenti.

In proposito, si deve ricordare che, in occasione della *missio*, i veterani potevano ottenere anche le *tabulae honestae missionis*, ovvero dei certificati che attestavano il mero espletamento del servizio militare⁴⁰. Diversamente dai diplomi, queste *tabulae* erano solitamente rilasciate a tutte le categorie dei soldati, e, in particolare, anche ai legionari, che, invece, non ricevevano i diplomi⁴¹. Esse, inoltre, erano consegnate dal governatore della provincia solo su richiesta degli interessati⁴².

³⁴ A. PASSERINI, *La Tavola dei privilegi di Brigetio e i diplomi militari*, in *Athenaeum* 20 (1942), p. 121 ss.

³⁵ K. KRAFT, *Die Tafel von Brigetio und das Aufhören der Militärdiplome*, in *Germania* 28 (1944-1950), p. 242 ss.

³⁶ A. PASSERINI, op. cit., p. 123 s.

³⁷ K. KRAFT, op. cit., p. 243.

³⁸ Ivi, p. 244.

³⁹ Ivi, p. 244 e p. 249.

⁴⁰ Tali documenti saranno successivamente denominati con l'espressione *epistolae* (C.Th. 7.20.4.1 [325 Iun. 17]: *Veteranos autem post emeritae missionis epistolas...*) ovvero con il termine *testimonia* (come in C. Th. 7.1.7 [365 Mai. 31]: *testimonium quidem emeriti laboris accipiant*) o *testimoniales* (Veg. 2, 3: *Deinde contubernalis, completis stipendiis, per testimoniales ex more dimissis...*; C. Th. 7.20.12 [400 Ian. 30]).

⁴¹ Come emerge in modo esplicito da PSI IX 1026: '.... *Veterani ex legionibus instrumentum accipere non solent...*'.

⁴² Sulle *tabulae honestae missionis* si vedano F. LAMMERT, *Tabulae honestae missionis*, in R.E., IV A, 1932, col. 1949; J. C. MANN, *Honest Missio and the Brigetio Table*, in *Hermes* 81.4 (1953), p. 496 ss.; Y. LE BOHEC, M. ABSIL, *La libération des soldats romains sous le Haut-Empire*, in *Latomus* Vol. 44, No. 2 (1988), p. 855 ss.; J.

Secondo John Mann⁴³ soltanto i legionari avrebbero avuto interesse a richiedere le *tabulae honestae missionis*, dal momento che i veterani degli altri corpi già possedevano il diploma militare, come documento comprovante il loro congedo. Non posso condividere tali conclusioni. Alcuni documenti, infatti, testimoniano che anche i congedati da altri corpi (fra cui diversi veterani ausiliari) ottenevano certificati attestanti l'*honestae missio*, e ciò anche negli anni precedenti al venir meno della prassi dei *diplomata* per i veterani di tali reparti (vd. *infra*)⁴⁴. Le ragioni alla base di questo fenomeno potrebbero individuarsi nella circostanza che il procedimento di preparazione e di rilascio dei *diplomata* era piuttosto lungo e complesso⁴⁵, e, pertanto, poteva accadere che un veterano avesse la necessità di acquisire un documento ben prima che gli venisse consegnato il suo diploma militare.

Ad ogni modo, queste considerazioni non pongono in discussione il rilievo della riforma introdotta dalla *constitutio* di Serdica. A partire dal 311, ogni veterano, *honestus* o *causarius*, ricevette automaticamente, con il congedo, un documento, con cui poter

C. MANN, M. ROXAN, *Discharge Certificates of the Roman Army*, in *Britannia* 19 (1988), p. 341 ss.; W. ECK, M. M. ROXAN, *Zwei Entlassungsurkunden — tabulae honestae missionis — für Soldaten der römischen Auxilien*, in *Archäologisches Korrespondenzblatt* 28 (1998), p. 95 ss.; W. ECK, "Ehrenvoll entlassen". *Eine tabula honestae missionis für einen Bonner Veteranen aus dem Jahr 230 n. Chr.*, in *Das Rheinische Landesmuseum Bonn* 1 (1999), p. 12 ss.; P. COSME, op. cit., p. 182 ss.; M. A. SPEIDEL, *Honestae Missio. Zu Entlassungsurkunden und verwandten Texten*, in Id., *Heer und Herrschaft im Römischen Reich der Hohen Kaiserzeit*, Stuttgart 2009, p. 333 ss.; M. ALBANA, *Costantino e i veterani*, cit., p. 489 ss.

⁴³ J. C. MANN, *Honestae Missio from the Legions*, in G. ALFÖLDY, B. DOBSON, W. ECK (hrsgg.), *Kaiser Heer und Gesellschaft in der Römischen Kaiserzeit*, Stuttgart 2000, p. 161.

⁴⁴ L'affermazione di J. C. MANN, *Honestae Missio from the Legions*, cit., p. 161, confermata anche da M. ROCCO, op. cit., p. 30 s. e nt. 9, secondo cui il primo certificato di congedo onorevole riferibile agli *auxiliares* è datato al 215 d.C., è smentita dai seguenti documenti: *CIL* XVI, App. p. 144, n. 8 = *SB* IV 7362 = *SP* II 315 = *FIRA* III 7b (datato al 188 d.C.), che riporta un verbale di *epikrasis* del veterano *Valerius Clemens*, della *cohors II Ituraeorum*, il quale produsse una lettera redatta in latino dal comandante della sua unità, attestante il suo servizio presso la medesima *cohors* e il congedo onorevole conseguito; *P. Hamb* 31 = *CIL* XVI, App. p. 143, nr. 2 (del 103 d.C.), contenente il verbale di *epikrasis* del veterano *Lucius Cornelius Antas* dell'*ala Augusta*, il quale esibì al momento dell'esame, assieme al suo diploma, un documento comprovante l'*honestae missio*; *CIL* XVI App. p. 143, nr. 1 = *ILS* 9060 = *AE* 1906, 22 = *W. Chr.* 457 = *CPL* 113 = S. Daris, *Documenti per la storia dell'esercito romano in Egitto*, Milano 1964, 88: tavoletta di legno del 122 d.C., attestante il congedo onorevole concesso al cavaliere *L. Valerius*, appartenente all'*ala Vocontiorum*.

⁴⁵ Con riguardo al procedimento di produzione dei diplomi per gli *auxilia*, e per le altre truppe ubicate in provincia, è possibile congetturare le seguenti fasi. Innanzitutto, il comandante di una unità (per esempio, un'*ala*, una *cohors* ausiliaria, o una flotta provinciale) raccoglieva i nominativi di coloro che avevano maturato i requisiti necessari per ottenere il congedo e i privilegi da esso derivanti. Successivamente, la lista redatta dal comandante veniva inviata al governatore provinciale, il quale raccoglieva tutte le liste relative alle unità stanziato nella medesima provincia. L'elenco completo delle liste veniva poi inviato a Roma. A questo punto la cancelleria imperiale redigeva il testo della costituzione concedente i privilegi ai veterani indicati nell'elenco. L'imperatore approvava personalmente il provvedimento. In seguito, si pubblicava il provvedimento mediante trascrizione su tavole di bronzo affisse, poi, a Roma nei luoghi solitamente preposti a tutto ciò. L'ultima fase prevedeva i seguenti passaggi. Si preparavano copie individuali dei diplomi da inviare ai veterani nella provincia; queste dovevano poi essere controllate, controfirmate e sigillate alla presenza di sette testimoni. Il governatore provinciale inviava poi i diplomi, raggruppati per singole unità, ai diversi comandanti. Infine, ciascun comandante consegnava ai veterani il diploma, forse in occasione di una cerimonia ufficiale. Sul punto cfr. N. LAMBERT, J. SCHEUERBRANDT, *Das Militärdiplom. Quelle zur römischen Armee und zum Urkundenwesen*, Stuttgart 2002, p. 43 ss. W. ECK, *L'empereur romain chef de l'armée. Le témoignage des diplômes militaires*, in *Cahiers du Centre Gustave* 13 (2002), p. 101 s.

comprovare il compimento del regolare servizio⁴⁶. Tale prova era particolarmente importante, in quanto, in sua assenza, si sarebbe potuto legittimamente sospettare che il veterano avesse subito la sanzione della *missio ignominiosa*⁴⁷.

È possibile che tale riforma sia stata dettata dall'esigenza di far fronte al venir meno della prassi dei diplomi. Va rilevato, infatti, che — diversamente da quanto sostenuto da alcuni autori⁴⁸ — la sua fine precede l'emanazione delle *litterae* di *Brigetio* e di *Durostorum* e nulla a ha a che fare con i suoi dispositivi normativi.

In effetti, dalla documentazione in mio possesso emerge che già a partire dal 207 d.C. i veterani ausiliari non ricevevano più diplomi al momento del congedo. A tal riguardo, si deve segnalare che l'ultimo diploma concesso ai soldati di questo reparto risale al 206 d.C. (tale documento, peraltro, è stato pubblicato nella sua versione integrale solo nel 2018 da Werner Eck)⁴⁹.

Quanto ai veterani degli altri corpi (ovvero quelli delle flotte pretorie e i congedati dalle coorti pretorie e urbane), la prassi di rilasciare diplomi rimase in vigore ancora per qualche tempo. Tuttavia, anche questi militari non ricevettero i *diplomata* a partire da un certo momento. L'ultimo concernente i *classarii* è databile al 249-250 d.C.⁵⁰, mentre, nel caso dei pretoriani, si giunge fino al 306 d.C.⁵¹.

Peraltro, quanto ai pretoriani, si potrebbe ipotizzare che la scomparsa dei *diplomata* si riconnetta alle vicende che coinvolsero questo corpo nel IV secolo. Infatti, secondo l'opinione prevalente⁵², tale reparto fu sciolto da Costantino nel 312 dopo la vittoria su Massenzio nella battaglia di Ponte Milvio⁵³.

Con la scomparsa dei diplomi molti veterani furono privati di un importante documento, mediante il quale poter dimostrare il loro nuovo *status* e i privilegi che vi si riconnettevano. Furono forse questi i motivi che indussero Licinio e Costantino a introdurre la nuova

⁴⁶ La prassi di rilasciare ai veterani documenti comprovanti il servizio compiuto, nonché i benefici acquisiti con il congedo, è attestata anche da C. Th. 7.20.1 (318 April. 10 [324]). In tale disposizione si ricorda un editto di Costantino concedente alcuni privilegi ai soldati congedati dopo la caduta di Licinio. In tale occasione si diede ai veterani anche la possibilità di far incidere i benefici elargiti in tavole di bronzo o di legno: ... *certa per edictum indulsumus, quae scribendi tabulis vel encanto et cerussa conscribere detur eis licentia*.

⁴⁷ Sul punto si veda V. GIUFFRÈ, *Su Cl. 4.21.7*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, II, Napoli 1984, p. 3633 ss.

⁴⁸ Si veda, *supra*, nt. 30.

⁴⁹ W. ECK, *Das letzte Diplom für einen Auxiliarsoldaten aus dem Jahr 206 n.Chr.: der Text der Innenseite*, in ZPE 208 (2018). Il diploma fu parzialmente pubblicato già nel 2011 (W. ECK, *Septimius Severus und die Soldaten: das Problem der Soldatenebene und ein neues Auxiliardiplom*, in *In omni historia curiosus. Studien zur Geschichte von der Antike bis zur Neuzeit [Festschr. H. Schneider]*, Wiesbaden 2011). Tuttavia, in quel momento era possibile leggere solo la parte esterna del documento, in quanto il filo di bronzo che legava le tavolette componenti il diploma si era conservato intatto e ne impediva l'apertura. Solo di recente è stato possibile sciogliere il filo e leggere anche l'*intus*.

⁵⁰ Si tratta di CIL XVI 154.

⁵¹ RMD I 78.

⁵² M. DURRY, *Les cohortes pretoriennes*, Paris 1938, p. 393 ss.; A. PASSERINI, *Le coorti pretorie*, Roma 1939, p. 202; R. I. FRANK, *Scholae Palatinae. The palace Guards of the Later Roman Empire*, in PMAAR 23 (1969), p. 48; F. PASCHOD, *Zosime, Histoire nouvelle I*, Paris 1971, p. 89 s.; Y. LE BOHEC, *L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto alla fine del terzo secolo*, Roma 1992, VI Ristampa 2006, p. 30; P. PORENA, *Le origini della prefettura del pretorio tardoantica*, Roma 2003, p. 254.

⁵³ La questione è stata di recente ripresa da M. G. CASTELLO, *Evoluzione e funzioni del magister officiorum: rileggendo il De Magistratibus Populi Romani di Giovanni Lido*, in *Istituzioni, carismi ed esercizio del potere (IV-VI secolo d.C.)*, Bari 2010, p. 10 ss., la quale ipotizza che siano state sciolte da Costantino solo le unità che avevano sostenuto Massenzio. Sul punto si veda anche M. ROCCO, op. cit., p. 283 e S. BINGHAM, *I pretoriani. Storia delle forze d'élite dell'antica Roma*, Gorizia 2015, p. 67 e nt. 278.

Francesco Castagnino, *Le Tabulae di Brigetio e di Durostorum. Una constitutio sui privilegi di milites e veterani...*

prassi di concedere regolarmente (in luogo dei diplomi) le *tabulae* comprovanti la *missio*. In tal modo tutti i veterani (non solo quelli che ne facessero richiesta) avrebbero ricevuto un documento in grado di comprovare la loro condizione privilegiata.

Cultura giuridica e diritto vivente

Direttivo

Direzione scientifica

Direttore: Giuseppe Giliberti

Co-direttori: Luigi Mari, Lucio Monaco, Paolo Morozzo Della Rocca.

Direttore responsabile

Valerio Varesi

Consiglio scientifico

Luigi Alfieri, Jean Andreau, Franco Angeloni, Antonio Blanc Altemir, Alessandro Bondi, Licia Califano, Maria Aránzazu Calzada Gonzáles, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Francesco Paolo Casavola, Alberto Clini, Maria Grazia Coppetta, Lucio De Giovanni, Laura Di Bona, Alberto Fabbri, Carla Faralli, Fatima Farina, Vincenzo Ferrari, Paolo Ferretti, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Peter Gröschler, Guido Guidi, Giovanni Luchetti, Guido Maggioni, Valerio Marotta, Realino Marra, Paolo Pascucci, Susi Pelotti, Aldo Petrucci, Paolo Polidori, Elisabetta Righini, Orlando Roselli, Eduardo Rozo Acuña, Gianni Santucci, Patrick Vlacic, Umberto Vincenti.

Coordinamento editoriale

Marina Frunzio, M. Paola Mittica.

redazioneculturagiuridica@uniurb.it

Redazione

Luciano Angelini, Chiara Lazzari, Massimo Rubechi.

Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Darjn Costa, Marica De Angelis, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Luca Di Majo, Francesca Ferroni, Valentina Fiorillo, Chiara Gabrielli, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Massimiliano Orazi, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Iliara Pretelli, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini, Desirée Teobaldelli, Matteo Timiani, Giulio Vanacore, Giordano Fabbri Varliero.

Cultura giuridica e diritto vivente è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
